



**Comune
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera di CONSIGLIO nr. *126* del 07/09/2020 (COPIA)

Oggetto Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2020 ai sensi della legge n. 160/2019

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di Settembre alle ore 16:59 in prosecuzione, nella sala delle adunanze, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale così composto:

1	ANGARANO ANGELANTONIO	Presente	14	CARELLI FRANCESCO	Presente
2	LOSAPIO GIUSEPPE	Presente	15	PEDONE PIERPAOLO	Presente
3	SASSO ROSSANO	Presente	16	MAZZILLI CARLA	Presente
4	LORUSSO MAURO	Presente	17	PREZIOSA GIORGIA MARIA	Assente
5	MASTRAPASQUA MASSIMO	Presente	18	RUSSO ALFONSO	Assente
6	COPPOLECCHIA FRANCESCO	Presente	19	SASSO MAURO	Assente
7	BIANCO ADDOLORATA	Presente	20	SPINA FRANCESCO CARLO	Assente
8	DI TULLIO LUIGI	Presente	21	CAPURSO ENRICO PASQUALE	Assente
9	RUGGIERI GIUSEPPE FRANCESCO	Presente	22	CASELLA GIOVANNI	Presente
10	DI GREGORIO ANGELA LUCIA	Assente	23	NAPOLETANO FRANCESCO	Assente
11	FERRANTE SERGIO	Presente	24	AMENDOLAGINE VINCENZO	Assente
12	DE NOIA MICHELE	Presente	25	FATA VITTORIO	Assente
13	INNOCENTI PIETRO	Assente			

Risultano presenti quindici componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente CASELLA GIOVANNI sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.

Parere Regolarità tecnica

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere FAVOREVOLE il 27/05/2020
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

Parere Regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere FAVOREVOLE il 19/08/2020
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

PARERI CONSULTIVI

Espresso parere ---00/00/0000
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali
F.to ---

VISTO del Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.

19/08/2020
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Collegio dei Revisori dei Conti

1	TREGLIA DOTT. GIORGIO	Assente
2	SPINA DOTT.SSA DANIELA	Assente
3	NUZZO DOTT. LEONIDA	Assente

Tutti assenti.

Si da' atto che il Consiglio Comunale si è tenuto presso la palestra della Scuola Secondaria di 1° grado "C. Battisti - G.Ferrari" in via Pozzo Marrone n. 84.

Prende la parola il Sindaco relazionando sull'argomento.

Posto ai voti, il punto ottiene il seguente esito reso per alzata di mano:

Presenti n. 15;

Votanti n. 13;

Astenuti n. 2 (Presidente del Consiglio e Sasso R.);

Favorevoli n. 13;

Su richiesta del Consigliere Di Tullio Luigi si procede a votare per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con lo stesso risultato, la delibera è resa immediatamente eseguibile.

A norma dell'articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al punto in esame sarà associato al presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160 e ciascun comune dovrà recepire tale disciplina in un apposito regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2020, come previsto dal comma 779 della medesima legge;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli (diversi da quelli esenti) è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Dato atto che solo per il 2020

l'art. 138 del d.l. 34/2020, ha allineato i termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

l'art. 107 del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2020;

Dato atto che l'art. 177 del d.l. 34/2020 (decreto rilancio) ha stabilito l'esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico così disponendo:" 1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate. ..omississ....."

Preso atto che a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito le attività economiche che sono rimaste chiuse/sospese, questa amministrazione vuole, nell'ambito delle proprie facoltà, promuovere delle misure di sostegno per i settori più colpiti dall'emergenza covid-19, sempre nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria per le annualità 2020 sulla base della legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 e del combinato disposto di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. 214/2011) e di cui all'art. 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni spetta la manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, nonché la modalità di applicazione, che sono individuate nel modo seguente:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota azzerata (stessa dell'annualità 2019)
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota azzerata (stessa dell'annualità 2019);
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 rurali: aliquota pari al 9,5 per mille, di cui 7,6 per mille allo Stato;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari a 10,40 per mille per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari a 10,40 per mille per mille.
- 7) abitazioni locate a canone concordato: aliquota altri fabbricati ridotta del 0,25 per cento
- 8) fabbricati classificati nel gruppo catastale C1-C3-C4-C5: aliquota pari al 9,5 per mille;

9) fabbricati del settore turismo come individuati dall'art. 177 del d. legge 34/2020: aliquota secondo la categoria catastale di appartenenza, ACCONTO ESENTE;

10) fabbricati classificati nel gruppo catastale D3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacolo e simili): aliquota pari al 9,5 per mille (di cui 7,6 per mille allo Stato e 1,9 per mille ,ACCONTO quota Comune ESENTE)

11) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, compresi gli immobili di categoria D5: aliquota pari a 10,40 per mille

12)Per potere accedere alle aliquote individuate per le categorie D-C1-C3-C4-C5 nonché all'esenzione dal versamento dell'acconto 2020 sarà necessario:

1. la coincidenza del requisito soggettivo (proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento) e requisito oggettivo (i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate)
2. presentare una comunicazione dove si attesta di possedere entrambi i requisiti con l'indicazione dell'attività che si svolge all'interno (denominazione, partita iva, codice ateco)

Viste:

-la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Ritenuto quindi di dover adeguare le aliquote e detrazioni IMU alle statuizioni previste nella legge di bilancio 2020 in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 06.12.2011 n. 201, conv. con modifiche dalla Legge n. 214/2011;
- la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- la legge 27/12/2019 , n. 160
- decreto legge 19/05/2020 n. 34
- d.lgs. 504/92
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- il regolamento delle Entrate del Comune;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare , come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Funzionario Responsabile Dr. Angelo Pedone;

Visto l'allegato parere dei Revisori dei Conti;

Visto il parere di regolarità tecnica – contabile espresso dal Dirigente della ripartizione Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'esito della votazione sul punto e sulla immediata eseguibilità espressa dai consiglieri presenti e votanti come innanzi riportato nella sintesi della discussione posta in premessa del presente atto;

D E L I B E R A

A) Dato atto delle disposizioni legislative richiamate in precedenza, le aliquote e le detrazioni per l'anno 2020 sono :

Aliquote IMU anno 2020

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 una per tipologia, come da regolamento)	esente
abitazioni principali catastalmente classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	4,0 per mille
Altri fabbricati (compresi gli immobili di categoria D5)	10,40 per mille
Aree fabbricabili	10,40 per mille
Altri immobili classificati in categoria catastale D (esclusi D10fabbricati rurali e gli immobili categoria D5) ((secondo i requisiti indicati nel regolamento imu e al punto 12 della presente delibera)	9,5 per mille di cui 7,6 per mille (quota stato Stato) e 1,9 per mille (quota comune) presentazione domanda con attestazione dei requisiti
Fabbricati rurali	0,00 per mille
Beni merce	0,00 per mille
Immobili di categoria C1 -C3-C4-C5 (secondo i requisiti indicati nel regolamento imu e al punto 12 della presente delibera)	9,5 per mille
Fabbricati del settore turismo come individuati dall'art. 177 del d. legge 34/2020	In base alla categoria di appartenenza (acconto esente) (presentazione domanda con attestazione dei requisiti)
Fabbricati classificati nel gruppo catastale categoria catastale D3 (secondo i requisiti indicati nel regolamento imu e al punto 12 della presente delibera)	9,5 per mille di cui 7,6 per mille (quota stato Stato) e 1,9 per mille (quota comune) presentazione domanda con attestazione dei requisiti) (acconto esente QUOTA COMUNE)
Terreni agricoli	10,40 per mille

Detrazioni IMU anno 2020
per l'abitazione principale e relative pertinenze e per le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP - per i quali è applicabile la sola detrazione e non anche l'aliquota ridotta per abitazione principale - (comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 convertito e ss.mm.ii.):
detrazione base € 200,00

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione espressa dai Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è riportato nella discussione posta in allegato al presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Alle ore 23,08 il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale all'atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell'art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to CASELLA GIOVANNI

Segretario Generale f.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Copia conforme all'originale

Li', 10/09/2020

F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA



CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 10/09/2020 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Nr. Registro public. Albo Pretorio: 01950

**ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge.

Li', 07/09/2020

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

**CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 21/09/2020.

Li', 21/09/2020

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA
